

REGOLAMENTO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Selezione I – Commissioni consiliari

Art.1 – Istituzione delle commissioni

1. Il consiglio può istituire commissioni consiliari con competenze nei diversi settori di attività comunale, con poteri che possono avere soltanto natura consultiva ed istruttoria rispetto agli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
2. Il consiglio comunale può altresì costituire commissioni miste come dai regolamenti dell'ente.

Art.2 – Composizione, nomina e durata in carica

1. Ciascuna commissione deve essere rappresentata da tutti i gruppi costituiti secondo statuto; ogni componente in ogni atto che compie vale per il numero dei consiglieri facenti parte del proprio gruppo.
2. La nomina delle commissioni viene deliberata dal Consiglio Comunale con unico provvedimento, sulla base delle designazioni formulate dai capigruppo consiliari. La votazione, in mancanza di valutazioni sulle persone e data la natura dell'atto, avviene in forma palese.
3. Le commissioni durano in carica quanto il consiglio.

Art.3 – Insedimento ed elezione delle cariche interne

1. Entro quindici giorni dalla nomina, il sindaco provvede alla convocazione delle singole commissioni, con avviso da recapitare al domicilio dei singoli componenti almeno quarantotto ore prima, per:
 - a) L'insediamento della commissione;
 - b) La nomina del presidente, fermo restando che alle minoranze dovrà essere attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controlli e di garanzia;
 - c) La nomina del vice presidente;
2. Le votazioni per la nomina del presidente e del vice presidente sono palesi.
3. Svolge le funzioni di segretario un componente della commissione.

Art.4 –Compiti del presidente

1. Il presidente, o chi ne fa le veci, ha il compito di convocare le sedute e di fissarne l'ordine del giorno, di dirigere e coordinare i lavori della commissione e di tenere i rapporti istituzionali con gli altri organi comunali.

Art.5 – Attribuzione della commissione

1. Le commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono ad:
 - a) esaminare ed approfondire, in sede preventiva e referente, le proposte oggetto di deliberazione del consiglio, esprimendo sulle stesse il proprio parere;
 - b) esprimere, di propria iniziativa, pareri e proposte su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure di competenza assembleare;
 - c) Esprimere, a richiesta del Sindaco o dell'assessore competente per materia, pareri preliminari di natura non vincolante su questioni di interesse comunale.

2. L'ufficio di segreteria trasmette ai presidenti delle commissioni le proposte di deliberazioni consiliari per il loro esame da parte della rispettiva commissione;
3. Quando la proposta di deliberazione riguarda materia di competenza di più commissioni ovvero ne è dubbia o controversa l'attribuzione, il Presidente del Consiglio ne assegna l'esame a quella commissione che reputa prevalentemente competente, ovvero a più commissioni, ovvero ne promuove la riunione congiunta. In tal caso svolge le funzioni di Presidente, il più anziano d'età.
4. La commissioni esprimo i propri pareri entro 10 giorni dal ricevimento degli atti.

Art.6 – Convocazione delle commissioni

1. La commissione è convocata dal proprio Presidente con avviso scritto, da recapitarsi al domicilio di ogni componente, almeno tre giorni prima della seduta. In caso di urgenza il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore e la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono.
2. L'avviso di convocazione è affisso all'Albo Pretorio nel giorno precedente la seduta e contiene anche, qualora la convocazione sia stata materialmente effettuata a mezzo telefono, l'elenco sommario degli argomenti da trattare.
3. La convocazione è disposta dal presidente, che è comunque tenuto a riunire la commissione entro un termine non superiore a cinque giorni quando lo richieda almeno i due terzi dei commissari, inserendo all'ordine del giorno le seguenti richieste. Analogo obbligo ha il presidente allorché la convocazione della commissione venga richiesta dal Presidente del Consiglio Comunale o dall'Assessore competente.
4. L'ordine del giorno dei lavori, nonché il giorno e l'ora della seduta, vengono stabiliti del presidente e vengono comunicati a tutti i componenti della commissione, al Sindaco e all'assessore interessato all'argomento in discussione.

Art.7 – Funzionamento della commissione

1. La seduta è valida se intervengono due commissari che rappresentano almeno due terzi dei componenti del Consiglio e cioè 11i.
2. Il sindaco, gli assessori o i capogruppo, se invitati, non concorrono alla formazione del numero legale, a meno che il capogruppo non faccia parte della commissione in rappresentanza del proprio gruppo.
3. Alle sedute della commissione si applicano, in quanto compatibili, i principi e le norme attinenti il funzionamento del Consiglio Comunale, del quale dette commissioni sono articolazioni interne e strumenti operativi.
4. Le sedute delle commissioni sono normalmente pubbliche.
5. Le sedute sono segrete quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del Comune.
6. Ai consiglieri comunali nominati nelle commissioni consiliari, compete per ciascuna seduta il gettone di presenza nella medesima misura fissata per il Consiglio Comunale.

Art.8 – Sostituzione dei commissari

1. In caso di assenza o impedimento occasionale, i commissari, esclusi gli esperti, sono sostituiti dal rispettivo capogruppo o da un altro consigliere comunale dello stesso gruppo, da lui delegato.

Art.9 – Interventi di amministratori e tecnici comunali

1. Il Sindaco, gli assessori e i capigruppo consiliari possono essere invitati ad intervenire alla seduta dalla commissione, con diritto di parola.
2. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute, il Segretario Comunale e/o i responsabili d'area per esprimere pareri legali e/o tecnici.

Art.10 – Consultazioni esterne

1. Le commissioni, quando ne ravvisano l'opportunità, hanno la facoltà di promuovere consultazioni con i rappresentanti di aziende, istituzioni, associazioni ed organismi esponenti della comunità cittadina.

Art.11 – Espressione del voto

1. Le commissioni esprimono i pareri e le proposte di competenza deliberando a maggioranza secondo i criteri di cui all'art. 2 , c. 1. Ciascun componente può far risultare dal verbale la propria posizione in merito all'argomento di discussione.

Art.12 – Verbalizzazione delle sedute

1. Il segretario ha funzione di verbalizzazione in forma sintetica, su schemi di verbali forniti dall'ufficio di segreteria del Comune, lo svolgimento delle sedute e le determinazioni finali adottate dalla commissione.
2. Il verbale, sottoscritto dal Presidente della commissione e dal segretario, è trasmesso , a cura del segretario della commissione, al Sindaco, agli assessori competenti per materia, ai capigruppo e all'ufficio di segreteria del Comune.

Sezione II – Commissioni temporanee speciali e di studio miste

Art.13 – Istituzione, composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale può nominare di volta in volta commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni particolari individuate dal Consiglio Comunale, in particolare per i seguenti compiti speciali:
 - a) esperire indagini conoscitive e in generale esaminare, per riferire successivamente all Consiglio, argomenti di particolare interesse ai fini dell'attività comunale;
 - b) svolgere inchieste, con facoltà di acquisire tutti i dati e le informazioni necessarie dai titolari degli uffici del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o controllati, senza vincolo - in tal caso - di segreto d'ufficio.
2. La deliberazione istitutiva delle predette commissioni deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Per quanto concerne la nomina, la composizione e il funzionamento delle commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla precedente Sezione I.
4. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee o di studio miste di cui faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima per un massimo di 9 persone (tre consiglieri da nominare con criterio proporzionale e sei esperti di cui tre alla minoranza, ogni gruppo deve essere rappresentato).
5. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
6. Il presidente della commissione riferisce, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
7. E' riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva d'ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consigliare d'istruzione.
8. La seduta è valida con la partecipazione dei due terzi dei componenti.